



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Curriculare)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (Svizzera) il 11/03/1972, o da suo delegato.

E

C.O.T. SpA (denominazione dell'Azienda ospitante) – Settore di attività SANITA' - con sede legale in MESSINA via DUCEZIO, 1, codice fiscale n. 00184810836 e-mail: lrizzardini@cotmessina.it; recapito telefonico: 090 660225 PEC: cot.messina@pec.glauco.it; d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dott. Marco Ferlazzo nato a Messina il 4.5.1959

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il (soggetto ospitante) C.O.T. si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore), ai sensi dell' art. 2 del decreto attuativo (D.M. 25/03/1998 n. 142).

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alla rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art.10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenti il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro competono al soggetto ospitante.

Art. 5

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti

2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Art. 6

1. Le Parti dichiarano di conoscere la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento Generale EU sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RGPD) e al D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 (CODICE) e si impegnano a rispettarla nell'ambito della stipula della presente convenzione e nell'esecuzione degli adempimenti e delle attività ad essa connessa, con particolare riferimento allo svolgimento del progetto formativo e del relativo tirocinio di cui all'art. 2. In particolare le Parti si impegnano a trattare i dati raccolti nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD, dell'art. 2-ter del CODICE; degli artt. 9 del RGPD, 2-sexies e 2-septies del CODICE.

2. Per quanto attiene alla stipula della presente convenzione e alla redazione dei progetti formativi le Parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni di carattere personale negli stessi raccolti e riguardanti i soggetti coinvolti (studente tirocinante e i referenti aziendali e accademici), per finalità di gestione amministrativa del procedimento.

3. Il Soggetto Promotore, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti dell'Ateneo, si impegna ad autorizzare il Soggetto Ospitante al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del tirocinio, mediante apposita designazione di Responsabile del trattamento di cui all'art. 28 del RGPD.

4. Qualora l'ambito di esecuzione delle attività connesse alla convenzione e di tirocinio presso l'azienda presupponga o sia basato sul trattamento dei dati personali, il Soggetto Ospitante, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati aziendali, si impegna ad autorizzare il tirocinante al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies impartendo, ai sensi dell'art. 29 del RGPD, le istruzioni ritenute adeguate.

Art. 7

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i.e solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.

2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642. L'imposta di bollo si intende assolta:

virtualmente, ex articolo 15 del DPR 642/1972,- giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010, a cui l’Ente/Azienda ospitante si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 20 giorni dalla stipula della presente convenzione mediante versamento con modello F23 (da allegare in copia).

apponendo fisicamente contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di € 16,00 rilasciato in data

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 8

1.Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione della presente Convenzione.

2.Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente per territorio

Art. 9

1.Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Messina , 2 marzo 2020

Messina ,

Per l’Università degli Studi

IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzoerca

Per l’Azienda Ospitante

Il Legale Rappresentante

Dott. Marco Ferlazzo

Firma digitale

R..p.I.: Rosaria De Gregorio

R.p.A.: Rosalba Pruiti